

Dispensa 2. Le attività della Polizia Giudiziaria nella Tutela del Patrimonio Culturale: le esperienze dell'Italia

a cura di Fabio Maniscalco

Le attività della Polizia Giudiziaria nella Tutela del Patrimonio Culturale

1. La Polizia Giudiziaria: Organizzazione e funzioni

In genere, le norme penali previste a tutela del patrimonio culturale trovano attuazione nella scansione delle fasi del processo penale; da una parte, la fase procedimentale delle indagini preliminari - che vede come principali attori la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero - ha come scopo quello di ricercare ed acquisire ogni elemento utile in ordine ad una notizia di reato, per determinare l'opportunità o meno di esercitare l'azione penale; dall'altra, attraverso l'ulteriore fase di controllo e di filtro costituita dalla udienza preliminare, si ha la fase processuale, che vede come protagonisti principali l'accusa, la difesa ed il giudice, finalizzata alla formazione della prova, per accertare se il fatto/reato ipotizzato nell'imputazione sia accaduto e se è possibile attribuire la responsabilità penale dello stesso in capo ad uno o più soggetti. Di conseguenza, è soprattutto nella prima fase, quella procedimentale, che trova principale attuazione la tutela dei beni culturali, poiché è in tale delicato momento che possono essere inibite e bloccate (soprattutto ad opera della polizia giudiziaria) le condotte illecite che possono portare alla decontestualizzazione di un bene ed alla definitiva sparizione dello stesso; viceversa, la fase processuale potrà avere come effetto l'eventuale punizione di colpevoli o anche l'auspicabile smantellamento di una rete finalizzata al traffico clandestino, ma molto difficilmente potranno verificarsi l'individuazione dei beni e il reimpossessamento da parte dello Stato.

Appare quindi utile stabilire quale sia l'amalgama relazionale tra i soggetti che partecipano alla fase più importante di tutela, quella investigativa. Nella Carta costituzionale italiana, l'art. 109 disciplina il rapporto tra l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria. Tuttavia, la portata dell'articolo, limitandosi a prevedere un collegamento fra la struttura degli uffici di polizia giudiziaria e gli organi dell'autorità giudiziaria, non chiarisce né definisce tanto l'uno quanto l'altro termine del rapporto, lasciando ipotizzabili diverse interpretazioni.

Infatti, seppur vero che l'autorità giudiziaria è rappresentata dai soggetti detentori del potere giudiziario (il giudice e il pubblico ministero) e che la stessa nozione di polizia giudiziaria può essere chiara nel suo aspetto funzionale, non altrettanto può dirsi allorquando bisogna determinarne il contenuto ai fini del dettato costituzionale.

In proposito, i termini del rapporto delle varie strutture organizzative della polizia giudiziaria con la magistratura appariranno estremamente elastici, in quanto il regime giuridico sarà di contenuto diverso e più o meno incisivo in relazione a tutte o solo ad alcune di esse.

Si può quindi affermare che l'art. 109 Cost. non rispecchia una scelta tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, ma piuttosto la rinvia al legislatore ordinario. Se si ricercano i contenuti rinvenibili nella formula costituzionale del 1948, infatti, può essere rilevato che, nonostante la scelta del costituente fosse stata quella di sottrarre la polizia giudiziaria al potere esecutivo per attribuirne la dipendenza funzionale – e non quella organica - esclusivamente all'autorità giudiziaria, i limiti entro i quali sia stata realizzata una simile intenzione possono essere compresi solamente esaminando le soluzioni adottate dal legislatore ordinario.

Il legislatore del nuovo codice di procedura penale del 1989 ha cercato di realizzare la dipendenza funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all'autorità giudiziaria, senza violare il disposto dell'art. 110 Cost, prevedendo nell'art. 56 una struttura di polizia giudiziaria articolata su tre livelli, con gradi differenti di disponibilità e dipendenza: i servizi, le sezioni e gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organi diversi dai servizi e dalle sezioni.

I servizi di polizia giudiziaria sono costituiti dagli uffici e dalle unità cui è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria indicate dall'art. 55 del codice di procedura penale.

Appartengono alla struttura dei servizi gli uffici, peraltro ancora non istituiti, previsti dall'art. 17 della L. 121/81, le squadre mobili presso le Questure, i reparti e i nuclei operativi presso l'Arma dei Carabinieri, i nuclei di Polizia Tributaria, i servizi centralizzati il cui compito è quello di coordinare le indagini investigative delle altre unità di polizia in materia di reati particolarmente gravi: vi appartengono la D.I.A. e i servizi speciali e interprovinciali, quali lo S.C.O. della Polizia di Stato, R.O.S. dei Carabinieri ed il G.I.C.O. della Guardia di Finanza, che assicurano il collegamento delle indagini relative ai delitti di criminalità organizzata, i nuclei interforze per le indagini in tema di sequestri di persona.

Il rapporto di dipendenza funzionale dei dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria si esprime in un permanente e specifico rapporto di subordinazione in chiave di responsabilità personale dell'ufficiale preposto nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio – atteso che i servizi costituiscono il nucleo centrale dell'attività investigativa.

Il grado di massima dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria è dato dalle sezioni di polizia giudiziaria. Infatti, ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione, mentre la Procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (art. 58.1 c.p.p.). I giudici, poi, possono avvalersi delle sezioni istituite presso la corrispondente Procura della Repubblica.

La regola per cui ogni Procura dispone della relativa sezione è l'evidente segnale del rapporto privilegiato che si instaura tra il titolare delle indagini ed il personale di polizia giudiziaria appartenente alla rispettiva sezione; rapporto che oltre che diretto è anche immediato, atteso che non è sottoposto né al vaglio dei capi dell'amministrazione di appartenenza, né a quello del dirigente dell'ufficio del pubblico ministero.

Le sezioni di polizia giudiziaria sono formate col personale dei servizi di polizia giudiziaria – dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza – e sono istituite unicamente presso ogni Procura della Repubblica – del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, possono essere destinati alle sezioni, su specifica richiesta del Procuratore generale presso la Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica interessato all'amministrazione di appartenenza, anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di organi non compresi nelle interforze delle sezioni di polizia giudiziaria.

Dunque, il rapporto di subordinazione in cui si pongono le sezioni nei confronti del Procuratore della Repubblica che dirige l'ufficio presso cui sono istituite non è mediato dalle gerarchie amministrative di appartenenza, così come accade per i dirigenti dei servizi. Inoltre, essi sono esonerati dalle attività derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo in casi eccezionali, o per necessità di istruzione o di addestramento e in ogni caso, previo consenso del capo dell'ufficio della Procura presso il quale la sezione è istituita.

L'art. 56 lettera c) del c.p.p., infine, dispone che le funzioni di polizia giudiziaria siano svolte anche dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, che non confluiscono nelle sezioni e/o nei servizi, ma dipendono da altri uffici, pubblici e privati, esercenti ordinariamente funzioni amministrative, cui la legge, pertanto, fa obbligo di svolgere anche specifiche funzioni investigative (si pensi alla Polizia municipale, ai Vigili del fuoco, agli Ispettori del lavoro, etc.). Si tratta, quindi, di una categoria assai ampia - legata all'autorità giudiziaria da un rapporto di dipendenza generico e occasionale - che comprende tutti i soggetti che, in base alla legislazione speciale, svolgono attività di polizia giudiziaria in relazione a determinate materie. Proprio quest'ultima precisazione, che attiene all'ampiezza della loro sfera operativa, permette di distinguere gli organi di polizia giudiziaria avente una competenza generale per tutti i reati o una competenza limitata all'accertamento di determinati reati.

Lo stesso art. 58 del c.p.p. si conclude, al comma 3, con la previsione della disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria del personale delle sezioni e di ogni altro organo di polizia giudiziaria.

L'art. 57 c.p.p. individua i soggetti che svolgono la funzione di polizia giudiziaria: al primo e al secondo comma indica gli agenti e gli ufficiali che hanno una competenza generale, cioè quelli che possono esercitare funzioni di polizia giudiziaria in ordine alla ricerca e all'acquisizione di qualsiasi *notitia criminis*; al terzo comma, quei soggetti ai quali le leggi speciali e i regolamenti assegnano le funzioni proprie della polizia giudiziaria, nei limiti dell'espletamento cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni. In proposito la dottrina parla di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza "settoriale" o "specializzata".

La distinzione è rilevante sia sotto il profilo della organizzazione interna sia sotto il profilo della natura dell'attività che svolgono: gli ufficiali hanno compiti di vigilanza, mentre gli agenti di esecuzione degli ordini e delle direttive impartite dall'autorità. Inoltre, vi sono delle attività (ad esempio, quella di ricezione della denuncia e della querela, di perquisizione e acquisizione di plichi e corrispondenza, gli accertamenti urgenti ed i sequestri, ecc) che possono essere compiute soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Questi ultimi, inoltre, possono essere delegati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario a svolgere le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali dinanzi al giudice di pace. Specificamente, nelle udienze dibattimentali la funzione di accusa può essere delegata all'ufficiale di polizia giudiziaria che non abbia preso parte alle indagini preliminari.

Appartengono alla prima categoria – cioè, a competenza generale - ed hanno la qualifica di ufficiali: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Tra gli agenti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, ovvero per tutti i reati, rientrano a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità; b) i Carabinieri, gli agenti della Guardia di Finanza, gli agenti di Polizia Penitenziaria le Guardie Forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le Guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Alla seconda categoria, appartengono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a competenza settoriale, ovvero limitata ad alcune fattispecie di reato e per il tempo di durata del servizio. L'elenco è vastissimo e comprende, tra gli altri, nel ruolo di ufficiali, gli Ispettori del lavoro; l'ufficiale sanitario in relazione alle trasgressioni alla legislazione sanitaria; il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nel ruolo di agenti, invece, vanno segnalati, tra gli altri, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale nazionale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministro dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S..

Dal sistema si ricavano esattamente i limiti entro i quali l'attività di polizia giudiziaria deve esercitarsi, nel senso che gli organi che svolgono tale attività dipendono esclusivamente dal potere giudiziario e non possono essere condizionati nel loro operato dagli organi amministrativi ai quali siano gerarchicamente subordinati. Questo principio attua esplicitamente il precetto costituzionale contenuto nell'art. 109 Cost.

Il legislatore ha inquadrato pubblico ministero e polizia giudiziaria tra i soggetti del procedimento i quali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in piena autonomia svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

Questo significa che nell'attuale modello processuale anche alla polizia giudiziaria, in qualità di soggetto, spetta adoperarsi in funzione dell'esercizio dell'azione penale.

L'art. 55 al comma 1 elenca le attività che la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa, cioè prima che il pubblico ministero abbia assunto attivamente la direzione delle indagini impartendo le direttive e, quindi, a prescindere da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria.

Le singole attività attribuite dalla norma agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria possono essere sintetizzate nella classica tripartizione: attività informativa, attività investigativa, attività assicurativa.

L'attività di informazione è caratterizzata dall'acquisizione e dalla comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato.

Se l'attività compiuta dall'agente o dall'ufficiale non presenta gli estremi per configurare la notizia di reato, la documentazione relativa è raccolta in una relazione di servizio che sarà comunque presentata al responsabile dell'ufficio.

L'attività di investigazione è diretta alla ricerca degli autori del reato e delle relative fonti di prova, nonché di ogni altro elemento che abbia rilevanza ai fini dell'applicazione della legge penale.

A tal fine gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini, o da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, oppure, possono procedere alla identificazione delle stesse, nonché a perquisizione personale o locale, ricorrendone i presupposti di legge.

Oltre al compimento degli atti tipici, ossia previsti specificamente dal legislatore e sopra descritti, la polizia giudiziaria può compiere anche atti non disciplinati dalla legge – atti atipici –, purché non espressamente vietati, quali, ad esempio, gli appostamenti, i pedinamenti, l'individuazione di cose e tutte quelle attività volte a determinare la pericolosità del soggetto o la gravità del danno.

L'attività investigativa può essere compiuta dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa non solo prima dell'intervento del pubblico ministero, ma anche successivamente al suo intervento.

L'attività assicurativa, infine, è relativa alla conservazione fonti di prova, atteso che nel modello accusatorio, voluto dal legislatore per il codice di procedura penale del 1989, la prova si forma, di regola, nel corso del dibattimento.

Rientrano nell'attività di assicurazione delle fonti di prova, l'acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e di corrispondenza e il compimento di accertamenti urgenti su luoghi, persone o cose.

Per quanto riguarda l'obbligo di impedire che i reati siano portati a più gravi conseguenze esso può soddisfarsi, in base ad una modifica del 1991 che ha introdotto il comma 3 *bis* nell'art 321 c.p.p., attraverso il sequestro preventivo, che la Polizia Giudiziaria può eseguire in caso di urgenza.

Gli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo sembrano aver ridisegnato il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria assegnando alla polizia giudiziaria un ruolo sempre più autonomo e ampio nel procedimento per le indagini preliminari, al fine di realizzare attività investigative sempre più concrete, maggiormente utili, più efficaci.

E così, nel 1992 il legislatore ha sostituito il termine di 48 ore con un generico "senza ritardo", svincolando così la p.g. dall'osservanza dell'obbligo di comunicare la notizia di reato al pubblico ministero entro un breve lasso di tempo, concedendole, quindi, la possibilità di valutare discrezionalmente il momento di informare l'autorità giudiziaria del fatto-reato.

Nell'ottica di attribuire alla p.g. ulteriore autonomia, nel 2001 è stata varata un'ulteriore modifica legislativa in base alla quale è consentito alla polizia giudiziaria di svolgere indagini in piena autonomia non solo dopo la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, ma anche al di fuori delle direttive da quest'ultimo eventualmente impartite. Resta fermo, tuttavia, il divieto di compiere atti in contrasto con le direttive impartite dall'autorità giudiziaria.

2. Le generiche attività della polizia giudiziaria nella tutela del patrimonio culturale

Tra le attività proprie della polizia giudiziaria nella difesa del patrimonio culturale e, segnatamente, nel corso delle indagini preliminari, vanno menzionati i mezzi di ricerca della prova; vale a dire quegli strumenti volti all'acquisizione di mezzi di prova e cioè di cose materiali, tracce o dichiarazioni da cui si possa ricavare la prova in ordine ad un fatto-reato: ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni.

Tali mezzi, pur essendo tutti finalizzati al rinvenimento di elementi con attitudine probatoria, presentano peculiarità distinte sia per le modalità di esecuzione, sia per la natura dei risultati probatori che ognuno è diretto a conseguire, anche perché ciascuno invade una ben definita sfera del privato, un distinto bene costituzionalmente protetto.

Ed invero, mentre le ispezioni sono strumentali alla rilevazione ed alla descrizione di una determinata realtà inerente ai fatti per i quali si procede ed idonea ad avere un'efficacia probatoria, le perquisizioni invadono persone e/o proprietà e consistono in una ricerca preordinata alla apprensione, magari mediante il sequestro probatorio, dell'entità materiale ricercata, anch'essa rilevante ai fini della prova del reato ipotizzato a carico della persona sottoposta alle indagini. Allo stesso modo, le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni sono strumentali alla ricerca di ulteriori elementi di prova, la cui penetrabilità invasiva del bene costituzionale della riservatezza è dimostrata dalla loro legittimità, solo a condizione che già vi siano dei "gravi indizi" in ordine al reato per il quale si svolgono le indagini. Il sequestro probatorio, poi, mira ad assicurare il corpo del reato ovvero le cose ad esso pertinenti, in chiave strumentale all'accertamento dei fatti-reato ipotizzati.

Non sempre e non ogni appartenente alla polizia giudiziaria possono mettere in atto tutte le tipologie delle attività su descritte. In particolare:

- fra gli atti cui sono legittimati i soli ufficiali di p.g., di propria iniziativa, vanno evidenziati:
 - il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato;
 - l'assunzione di sommarie informazioni dell'indagato (libero o arrestato o fermato, ma in tali ultimi casi solo nelle immediatezze dei fatti) o dell'imputato in procedimento connesso;
 - perquisizioni personali e locali;
- fra gli atti eseguibili dai soli ufficiali di Polizia Giudiziaria su delega dell'autorità giudiziaria:
 - ispezioni di luoghi, cose o persone;
 - sequestro di documenti, titoli, valori e corrispondenza;
 - intercettazioni;
- fra gli atti eseguibili anche da parte dei semplici agenti di polizia giudiziaria:
 - informativa di reato al p.m.;
 - identificazione dell'indagato;
 - ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell'indagato;
 - arresto in flagranza di reato;
- infine, fra gli atti eseguibili anche da semplici agenti di Polizia Giudiziaria su delega dell'Autorità Giudiziaria va menzionata l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.

2.1 Le ispezioni

L'ispezione consiste nel sottoporre ad esame visivo luoghi, cose e persone, al fine di individuare e descrivere dati utili per la ricostruzione dei fatti in relazione ai quali si procede ovvero per l'attribuibilità della responsabilità all'imputato.

Essa costituisce un mezzo attraverso il quale si individua un elemento di prova precostituito; in altre parole, si tratta di uno strumento investigativo, tipizzato nella forma di espletamento e diretto a rilevare sulle persone, nei luoghi o sulle cose eventuali "tracce e gli altri effetti materiali del reato". Essa consiste nella esecuzione di rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ovvero di ogni altra operazione tecnica idonea a descrivere le eventuali tracce materiali o l'attuale stato dei luoghi e, in quanto possibile, verificare quello preesistente.

Ad esempio, l'ispezione locale può servire per conoscere e descrivere la distribuzione logistica di un magazzino ove sono state stoccate opere d'arte rubate, per verificare la conformità con la ricostruzione del relativo episodio delittuoso operata da un testimone; l'ispezione su di una cosa può consentire il rinvenimento di segni particolari che consentano di ritenere che si tratti del mezzo usato per la commissione di un delitto; l'ispezione su di una persona può essere disposta per accertare una peculiarità fisica (un tatuaggio, una cicatrice, ecc.), che, a dire della persona offesa – ad esempio - caratterizzi l'autore del reato.

Legittimata a disporre le ispezioni è l'autorità giudiziaria. Il potere di disporre le ispezioni è così attribuito non soltanto al pubblico ministero (nella fase delle indagini preliminari), ma anche al giudice. In altre parole, durante la fase delle indagini e quindi prima dell'esercizio dell'azione penale non vi è dubbio che il potere spetti al pubblico ministero, il quale, peraltro, può delegare al materiale espletamento del mezzo di ricerca della prova la polizia giudiziaria, delega, esclusa per le

ispezioni personali, per le quali, invece, il pubblico ministero può avvalersi dell'opera di un medico, anche astenendosi dall'assistere alle operazioni. Inoltre, a norma dell'art. 79 disp. att. c.p.p. è previsto che, salvo il caso di impossibilità o di urgenza assoluta, le operazioni debbano essere eseguite da persone dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta.

Dopo il rinvio a giudizio, la competenza spetta al giudice di primo grado, fin dagli atti preliminari al dibattimento.

Quanto ai presupposti per la legittimità del ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, la legge ne individua uno solo, che consiste nella effettiva attitudine a consentire l'accertamento di un dato probatoriamente utile, infatti nel comma 1 dell'art. 244 c.p.p., è usata l'espressione "quando occorre accertare".

In considerazione della possibile rilevanza probatoria dei risultati dell'attività di ispezione, sono assicurate le garanzie difensive per le persone nei cui confronti essa venga disposta. L'art. 364 c.p.p., infatti, prevede, fra gli atti di indagine ai quali ha il diritto di assistere il difensore, anche l'ispezione sia personale, sia locale. Il comma 3 dell'art. 364 c.p.p. impone all'organo dell'accusa o, comunque, al giudice che dispone l'ispezione di dare avviso al difensore della persona sottoposta alle indagini, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'espletamento del mezzo di ricerca della prova, e che, questi, a sua volta, ha la facoltà di intervenire all'ispezione. Tuttavia, allorché il ritardo nello svolgimento dell'atto possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, è consentita una sensibile riduzione del termine entro cui deve essere avvisato il difensore della persona sottoposta alle indagini (senza ritardo). Inoltre, è prevista la totale pretermissione dell'avviso medesimo in via del tutto eccezionale, cioè nel caso in cui vi siano fondati motivi di ritenere che le tracce del reato possano essere alterate.

Il quadro delle garanzie difensive è completato dalle disposizioni contenute negli artt. 366 e 369 c.p.p. Il primo prevede il deposito degli atti garantiti, affinché la parte interessata possa avere conoscenza dei suoi risultati; il secondo prevede l'obbligo della preventiva o contestuale emissione dell'informazione di garanzia nei confronti della persona sottoposta alle indagini. Tuttavia, un recente orientamento giurisprudenziale delle Corte di Cassazione a sezioni unite ha chiarito che, ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova cosiddetti "a sorpresa" (perquisizione, sequestro ed ispezione), non sia necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini, né l'avviso al difensore, che potrebbero in qualche modo vanificare l'"effetto sorpresa".

L'invasività della sfera personale e riservata connessa all'attività ispettiva - che, peraltro, può riguardare persone diverse dall'indagato (si pensi alla necessità di rinvenire tracce del reato sul corpo della persona offesa) -, hanno indotto il legislatore a prevedere una serie di garanzie dirette ad assicurare il minore pregiudizio per il destinatario. Così, per le ispezioni personali, è stabilito che prima di procedere all'ispezione l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di propria fiducia, purché prontamente reperibile ed almeno quattordicenne; comunque, essa deve essere eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, l'ispezione personale può anche essere materialmente eseguita da un medico.

Per le ispezioni di luoghi o cose, viceversa, prima di iniziare le operazioni, è consegnata all'imputato (o alla persona sottoposta alle indagini) o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui l'ispezione deve essere eseguita, sempre che presenti, una copia del decreto che dispone l'esecuzione del mezzo di ricerca della prova.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 246 c.p.p. prevede che, durante l'esecuzione dell'ispezione, l'autorità giudiziaria possa ordinare, previa indicazione delle motivazioni nel relativo decreto, che taluno non si allontani prima della conclusione delle operazioni.

Quanto, infine, alla valenza probatoria delle ispezioni, deve essere rilevato come esse si risolvano in un accertamento normalmente irripetibile. Pertanto, oltre ad orientare il pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, esse producono risultati valutabili in sede di giudizio, anche se eseguite nella fase delle indagini preliminari. I verbali di esecuzione delle ispezioni, infatti, sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

2.2 Le perquisizioni

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova diretto all'apprensione delle tracce, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che possono essere cancellate o disperse (perquisizione personale o locale), ovvero di persone nei cui confronti debba eseguirsi un provvedimento comportante la limitazione della libertà personale.

Destinatario della perquisizione, oltre all'imputato e all'evaso, può essere considerato anche la persona sottoposta alle indagini. Ed invero, nonostante il silenzio del legislatore sul punto, si ritiene, infatti, applicabile l'art. 61 comma 2 c.p.p. che estende alla persona sottoposta alle indagini tutte le disposizioni che riguardano l'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

La perquisizione, dunque, è funzionale alla ricerca coattiva della prova reale, ovvero alla ricerca materiale di una prova in luoghi nei quali l'autorità procedente sospetta sia nascosta, nonché a consentire l'esecuzione di un provvedimento coercitivo.

Tipico atto "a sorpresa" rinviene il maggior ambito di operatività durante le indagini preliminari.

Proprio perché l'attività perquirente incide su diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà personale ed il domicilio, la perquisizione è ammessa soltanto se via sia il "fondato motivo" di ritenere l'occultamento, sulla persona o in un determinato luogo, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, ovvero di potere eseguire, in tale luogo, l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

L'oggetto investito dall'attività probatoria nella quale si concretizzano le perquisizioni è ogni materialità suscettibile di ricerca manuale; in altre parole, tutto ciò che può essere oggetto di ricerca tramite l'azione del "frugare".

In relazione all'oggetto dell'attività perquisente si distingue la perquisizione personale da quella locale. Una terza *species* di perquisizione, la dottrina prevalente la individua nella perquisizione nel domicilio ed è riconducibile al più ampio *genus* delle perquisizioni locali, anche se ha una peculiare fisionomia dovuta alla particolarità dell'oggetto.

La perquisizione personale è l'attività di ricerca diretta all'impossessamento di elementi probatori, ovvero del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che si rinvencono non solo sul corpo, ma anche su cose fisicamente distinte, rientranti comunque nella sfera di custodia attinente alla persona stessa; ovverosia sulle cose che essa normalmente o eccezionalmente porta su di sé o con sé, quali le borse, i vestiti etc..

Soggetto passivo della perquisizione, dunque, può essere la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o anche un terzo che non è destinatario di alcun procedimento penale.

Infatti, l'art. 247, comma 1, del codice di procedura penale, condiziona l'esperibilità della perquisizione personale alla sussistenza del fondato motivo di ritenere che qualcuno occulti sulla

persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Quindi, qualunque persona, indipendentemente dal fatto che rivesta la qualità di persona sottoposta alle indagini o imputato, può essere sottoposto a perquisizione personale, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che nasconda indosso – o nella sua sfera di custodia – il corpo di reato o cose pertinenti al reato.

Poiché la perquisizione personale comporta un pregiudizio della libertà personale del perquisito, il legislatore ha previsto due condizioni di legittimità/procedibilità: la consegna della copia del decreto al perquisendo e il rispetto della dignità e del pudore dello stesso.

La consegna della copia del provvedimento al perquisendo che comporta la conoscibilità dell'atto solo immediatamente prima della sua esecuzione, contempera il diritto di difesa con la natura della perquisizione quale tipico atto a sorpresa che esclude la preventiva informazione del suo compimento.

L'omesso adempimento dell'obbligo di consegna del decreto non comporta la nullità dell'atto di perquisizione – costituendo una mera irregolarità – soltanto quando la consegna persegue la propria finalità tipica, ovvero quella di avvisare il soggetto dell'esecuzione della perquisizione sulla sua persona.

Viceversa, quando il decreto che dispone la perquisizione costituisce anche una modalità di inoltro dell'informazione di garanzia ex art. 369 comma 1 c.p.p., l'omessa consegna è sanzionata con la nullità ex combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in quanto comporta un pregiudizio all'intervento dell'indagato agli atti del procedimento.

La necessaria presenza dell'interessato oggetto della perquisizione personale, comporta che, di regola, la consegna diretta nelle sue mani.

Vi sono, però, situazioni particolari nelle quali il soggetto passivo non è in grado di valutare la legittimità dell'attività probatoria e difetta di partecipare attivamente alle operazioni attivando le garanzie a propria tutela.

Specificamente, nel caso di infermità mentale del soggetto che deve essere perquisito soccorre l'art. 71 c.p.p. che prevede la figura del curatore speciale nominato dall'imputato non in grado di partecipare coscientemente al processo, cui è riconosciuta la facoltà di assistere agli atti.

Subito dopo la consegna del decreto *de quo*, l'interessato deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere non solo da un difensore (ed in mancanza di uno di fiducia l'autorità giudiziaria dovrà provvedere a nominarne uno d'ufficio ex art. 365 c. 1 c.p.p.); e, qualora rivesta lo *status* di indagato, anche della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, solo se immediatamente reperibile ed idonea ad assumere la funzione di testimone ad atti processuali, cioè capace di deporre sul contenuto e sui risultati dell'attività perquisente.

L'altra modalità esecutiva prevista dall'art. 249, comma 2, c.p.p. attiene al rispetto della dignità e del pudore del soggetto passivo. La perquisizione personale va eseguita, di regola, da persona dello stesso sesso di chi la subisce.

Una deroga fa salvi i casi di impossibilità e/o di urgenza assoluta. Trattandosi di situazioni eccezionali, l'autorità procedente deve motivare – nel decreto che dispone la perquisizione – dei motivi che in concreto hanno comportato l'inapplicabilità della disciplina generale.

Nella perquisizione locale l'attività di ricerca non è diretta soltanto alla captazione del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, ma ha anche una funzione coercitiva, potendo la stessa essere finalizzata ad eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

Il decreto con il quale l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione locale deve essere motivato, a pena di nullità ex combinato disposto degli artt. 247 c. 2 e 125 c. 3 c.p.p. L'obbligo di

motivazione è da considerarsi soddisfatto tutte le volte in cui sia possibile ricavare dal contesto del provvedimento i fondati motivi che fanno ritenere che in un determinato luogo possano trovarsi oggetti che assumono rilevanza probatoria per il reato per il quale si procede, nonché le imputazioni che sono a fondamento della ricerca di tali *res*, mediante l'indicazione, anche sommaria, delle fattispecie criminoso contestate e dei fatti specifici imputati.

La perquisizione locale può essere disposta in qualunque luogo che non costituisca domicilio – nel qual caso si parla di perquisizione domiciliare disciplinata dall'art. 251 c.p.p. – ed indipendentemente dall'appartenenza dello stesso all'imputato (alla persona sottoposta alle indagini ex art. 61 c. 2 c.p.p.) o all'evaso.

Immediatamente prima di iniziare le operazioni, una copia del provvedimento deve essere consegnata all'imputato (o alla persona sottoposta alle indagini) o, in sua assenza, a chi ha la disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare da una persona di fiducia se prontamente reperibile e se idonea a rivestire la qualifica di testimone ad atti del procedimento, così come prescritto dall'art. 120 c.p.p.

Poiché l'attività perquisente si svolge sui luoghi, la presenza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini non è essenziale allo svolgimento dell'atto. Ne deriva che la persona di fiducia eventualmente scelta, non solo può assistere il soggetto destinatario della perquisizione – come avviene per le perquisizioni personali –, ma anche rappresentarlo e sostituirlo durante lo svolgimento delle operazioni se assente. Se non sono presenti né l'imputato (o la persona sottoposta alle indagini) né chi abbia la disponibilità del luogo da perquisire, in primo luogo, la consegna della copia del decreto e l'avviso di assistenza avranno quali destinatari, in via alternativa, i soggetti indicati nel c. 2 e cioè: un congiunto, una persona coabitante, un collaboratore ovvero, se anche questi mancano, il portiere o chi ne fa le veci (art. 250, comma 2, c.p.p.).

Qualora, poi, non si possa provvedere nemmeno a norma del c. 2 dell'art. 250 c.p.p., la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria (del giudice) o la segreteria (del pubblico ministero) dell'autorità giudiziaria procedente e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione ex art. 80 c. 2 disp. att. al fine di consentire all'interessato la tempestiva conoscenza del provvedimento eseguito nei suoi confronti.

Una modalità esecutiva attiene al potere dell'autorità giudiziaria procedente ex artt. 131 e 378 c.p.p. di ordinare, enunciandone i motivi nel verbale, che qualunque persona presente alle operazioni di ricerca non si allontani dal luogo, potendo altresì trattenere o far ricondurre sul luogo l'eventuale trasgressore.

Le cose rinvenute in seguito a perquisizione sono sottoposte a sequestro in base al disposto degli artt. 259 e 260 c.p.p.

La perquisizione domiciliare, *species* del *genus* della perquisizione locale, ha per oggetto i luoghi di abitazione e quelli chiusi adiacenti ad essa. la particolarità di questo tipo di perquisizione risiede nella previsione di specifici limiti temporali: non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

Dalla lettera della norma si evince che il limite temporale riguarda soltanto l'inizio delle operazioni perquisenti, ma non anche lo svolgimento che può durare anche oltre gli orari fissati.

La perquisizione eseguita oltre gli orari consentiti deve essere subordinata a motivi di urgenza, esplicitati nel decreto di perquisizione o in un successivo atto scritto.

Risulta essenziale comprendere l'accezione con la quale il legislatore costituzionale ha inteso adoperare il termine domicilio.

In epoca pre-costituzionale il diritto al domicilio spettava al titolare del diritto sul luogo; viceversa, alla luce del dettato costituzionale e dell'evoluzione giurisprudenziale, il concetto di "domicilio" contenuto nella norma sostanziale, può presentare aspetti di contitolarità che prescindono dal dato formale del diritto sul luogo e trovano la loro *ratio* nella destinazione che di fatto caratterizza il luogo medesimo. La nozione civilistica di domicilio appare tuttavia insufficiente, atteso che la stessa escluderebbe la residenza e la dimora alla cui tutela sono pure preordinate le garanzie che riguardano la perquisizione domiciliare e può apparire opportuno un rinvio alla nozione penalistica di domicilio contenuta nell'art. 614 c.p. Tuttavia, la nozione di domicilio è più ampia di quella prevista dall'art. 614 c.p. Difatti, non può farsi riferimento soltanto alla privata dimora e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una (anche se temporanea) esclusiva disponibilità dello spazio, ma anche ai luoghi nei quali sia temporaneamente garantita un'area di intimità e riservatezza, con conseguente *jus excludendi alios*. Ne consegue che il richiamo all'art. 614 c.p. deve essere interpretato esclusivamente nel suo significato di limite al potere di perquisizione non potendo essere naturalmente inteso come deroga all'art. 14 Cost. Invero, lo *jus excludendi alios*, rilevante ex art. 614 c.p. (e, di conseguenza, ex art. 266, secondo comma, c.p.p.), non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 Cost. garantisce, proclamando la inviolabilità del domicilio.

Va evidenziato che non vi è coincidenza tra il contenuto che il domicilio assume nel diritto civile rispetto alla corrispondente definizione penalistica. Ed invero, mentre nel diritto civile l'art. 43 c.c. fa riferimento solo al luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi del soggetto; nel diritto penale, invece, la nozione di domicilio, ricavata dall'art. 614 c.p., comprende contemporaneamente tre situazioni giuridiche diverse: l'abitazione, altri luoghi di privata dimora e le relative appartenenze.

La normativa ordinaria, quindi, non si discosta dal dettato costituzionale, atteso che questo pur non fornendo ulteriori elementi alla nozione di domicilio, tuttavia, attraverso una interpretazione "adeguatrice", individua la necessità di ampliare il concetto di domicilio.

Tra l'altro, la tutela costituzionale della libertà domiciliare viene a strutturarsi concretamente proprio sul terreno penale.

L'art. 14 della Costituzione e l'art. 614 c.p. pur appartenendo ad assetti normativi diversi e pur avendo contenuti e finalità differenti, sono proiettati verso la tutela di un medesimo bene giuridico: la libertà dell'individuo. Mentre però l'art. 614 c.p. costituisce un limite *ex post* alle perquisizioni, viceversa, l'art. 14 Cost rappresenta un limite *ex ante*, ovvero, il presupposto di legittimità delle stesse.

Ebbene, l'interesse protetto dalla norma penale è la *privacy*; interesse, sotto alcuni versi, più ristretto rispetto a quello più ampio contenuto nel dettato costituzionale, tendente ad interpretare la nozione di domicilio fino a comprendervi non soltanto l'abitazione, ma tutti i luoghi nei quali, pur non svolgendosi attività di natura tipicamente "domestica", sia avvertita l'esigenza di delimitare uno spazio di esclusiva afferenza del titolare, nel quale vietare l'accesso a terzi per esercitare liberamente tutte quelle attività tipiche della vita privata.

Come è stato evidenziato dalla dottrina, la diversità di estensione non comporta alcun problema in ordine alla tutela del bene protetto. La garanzia contenuta nell'art. 14 Cost. è comunque assistita dal rilievo penale dei comportamenti concretamente lesivi dell'interesse protetto. Ed invero, l'art. 614 c.p. tipicizzando concretamente i comportamenti lesivi della garanzia

costituzionale, rappresenta uno sviluppo deduttivo, ovvero un'espansione coerente dell'art.14 Cost.. Perciò, al fine di una efficace e reale tutela della garanzia costituzionale, è stato da più parti sostenuto che la norma penale punisce le interferenze che violano la *privacy*. *Privacy*, riferita non soltanto all'abitazione, ma intesa come esercizio di attività riservate protette, comprendenti anche lo *ius excludendi alios* che rappresenta una forma dinamica di tutela della riservatezza.

L'autorità giudiziaria ha il potere di disporre la perquisizione e ciò comprende sia la legittimazione del pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari, sia quella del giudice nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale.

Non è prevista, invece, la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari a disporre perquisizioni, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui l'atto debba esser compiuto presso gli studi professionali dei difensori ex art. 103-247. In questi casi, nel corso delle indagini preliminari la perquisizione può essere disposta dal pubblico ministero soltanto previo motivato decreto autorizzativo del giudice.

Il giudice, dunque, autorizza il pubblico ministero a disporre il mezzo di ricerca della prova, verificati i presupposti e fissati i limiti e le modalità della perquisizione.

L'autorità giudiziaria può procedere all'esecuzione dell'attività perquisente personalmente oppure delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Sul punto appare necessaria una precisazione. Non è mai delegabile alla polizia giudiziaria la perquisizione nello studio professionale del difensore, né è ammessa, in tali luoghi, la perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, atteso che il pubblico ministero non potrebbe successivamente convalidarla.

Altro limite al potere di delega, riguarda la perquisizione presso banche in seguito al rifiuto delle stesse di consentire l'esame dei propri atti, documenti e corrispondenza, atteso che l'art. 248 c. 2 riserva il potere perquisente solo all'autorità giudiziaria.

Ebbene, quando la perquisizione è eseguita dall'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, questi esercita i medesimi poteri ed è soggetto ai medesimi doveri che la legge stabilisce per l'autorità giudiziaria, a meno che siano riservati esclusivamente a quest'ultima.

La perquisizione non eseguita secondo le modalità e nei casi indicati dalla legge – come vedremo in seguito – è nulla ed il relativo sequestro eseguito all'esito della stessa inutilizzabile come prova nel processo.

Nel caso in cui, invece, in sede di esecuzione di un decreto di perquisizione e contestuale sequestro, oggetto di apprensione siano anche documenti non rientranti nelle categorie in esso indicate e, perciò, non qualificabili come corpo del reato o come cose pertinenti al reato, non si è in presenza di una perquisizione nulla che inficia la legittimità del sequestro, ma di un vizio inerente alla esecuzione di quest'ultimo, al quale può porsi rimedio con la procedura di cui all'art. 263.

La perquisizione è disposta dall'autorità giudiziaria, a pena di nullità con decreto motivato, i cui elementi essenziali sono individuati dalla giurisprudenza nella sommaria ma inequivocabile indicazione delle fattispecie criminoso violate, dei fatti attribuiti alla persona nei cui confronti viene svolta la perquisizione, con una sintetica esposizione delle ragioni per le quali si ritiene che l'oggetto della ricerca si trovi in un dato luogo o su una data persona, nonché l'indicazione delle *res* da sequestrare.

La motivazione, dunque, deve contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione, nonché la indicazione della norma penale che si intenda violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo del reato; ancora, deve

provvedere ad indicare perlomeno nel *genus* o comunque in rapporto al reato per cui si procede, l'oggetto della ricerca.

Nel procedimento di ricerca della prova sono assicurate le garanzie di difesa, nonché l'assistenza difensiva.

Ed invero, al compimento delle operazioni di perquisizione, il difensore ha diritto ad assistere anche se non deve ricevere preventivamente l'avviso, attesa la natura di atto "a sorpresa" della perquisizione.

La mancanza della previsione del preavviso al difensore è posta a tutela dell'efficacia dell'operazione, la quale risulterebbe inevitabilmente compromessa da un preventivo avvertimento. Il destinatario della perquisizione ha, invece, diritto alla consegna di una copia del decreto prima che le operazioni abbiano luogo.

Il perquisito ha poi la facoltà di farsi assistere da una persona di propria fiducia se immediatamente reperibile. Il pubblico ministero non è tenuto a designare un difensore di ufficio, né l'assenza del difensore determina la nullità del verbale di perquisizione e sequestro, in quanto quella prevista dall'art. 179 c. 1 c.p.p. si riferisce ai casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, mentre per le suddette attività tale presenza è solo facoltativa.

Se la perquisizione non è preceduta da nessun atto a cui il difensore aveva diritto di assistere, col suo compimento la persona sottoposta alle indagini ha diritto a ricevere le informazioni di cui agli artt. 369 e 369 *bis* c.p.p..

Il materiale reperito a seguito della perquisizione (il corpo del reato o cose pertinenti al reato) deve essere sequestrato.

Il sequestro, dunque, costituisce il mezzo di apprensione e di assicurazione al processo del corpo del reato o di cose pertinenti ad esso che non si ritengono occultati (come per la perquisizione), ma siano già noti e reperiti.

L'esecuzione del sequestro deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni che disciplinano la custodia delle cose sequestrate, nonché l'apposizione dei sigilli alle stesse, atteso lo specifico richiamo dell'art. 252 c.p.p. agli artt. 259 e 260 c.p.p..

La *res* sequestrata, quando ne è possibile la materiale apprensione, è depositata nella cancelleria o segreteria dell'organo giudiziario procedente, le quali operano secondo le prescrizioni degli artt. 82 disp. att. e 10 reg. esec..

Quando questa procedura non sia attuabile o sia sconsigliabile per le caratteristiche materiali dell'oggetto sequestrato, l'autorità giudiziaria dispone la custodia in luogo diverso determinandone il modo e nominando un custode.

La scelta del custode è soggetta ad un giudizio di idoneità ex art. 120 c.p.p. e le caratteristiche dell'incarico sono descritte dal co 2 dello stesso art. 259 c.p.p..

Alle cose sequestrate deve essere apposto, con le modalità indicate nei co. 1 e 2 dell'art. 260 c.p.p., il sigillo dell'ufficio giudiziario che indica la natura del vincolo gravante su di esse; ciò, per tutelarle da indebite, volontarie o involontarie manomissioni da parte della persona sottoposta alle indagini o di terzi.

Delle attività di custodia delle cose sequestrate, nonché delle operazioni di apposizione dei sigilli su di esse deve esserne fatta menzione nel verbale.

Lo stesso legislatore, dunque, riconosce che tra la perquisizione ed il conseguente sequestro intercorre uno stretto legame la cui natura e gli effetti che ne conseguono rappresentano da tempo oggetto di un vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Specificamente, è discusso se la

patologia dell'attività di perquisizione si trasmetta anche al conseguente sequestro costituendo un limite alla utilizzabilità dello stesso.

Il risultato della perquisizione legittimamente eseguita è utilizzabile a tutti gli effetti, ma l'ambito di utilizzabilità e fisiologico, dipende, cioè, dalla fase in cui il mezzo di ricerca è eseguito. Considerato che l'attività perquisente generalmente si svolge nella fase delle indagini preliminari, essa ha innanzitutto finalità investigative: i relativi risultati – inseriti nel fascicolo del pubblico ministero – servono ad orientare le indagini stesse, ovvero a determinare il pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale e possono, durante le indagini preliminari, supportare la richiesta di un'ordinanza di custodia cautelare ovvero la richiesta di convalida dell'arresto.

Il legislatore con riferimento alle modalità esecutive della perquisizione ha previsto all'art. 248, la consegna di una *res* determinata in luogo della perquisizione (personale o locale).

L'intento è quello di evitare, quanto più possibile, l'espletamento di un atto invasivo della sfera dell'individuo, non disgiunto da una considerazione di elementare economia. La previsione si inserisce nel contesto di un più ampio *favor* per la tutela del domicilio, alla luce della inviolabilità dello stesso sancita dall'art. 14 Cost e della relativa incidenza dell'attività perquisente su posizioni soggettive protette.

Dunque, l'art. 248 c.p.p. si configura come una procedura alternativa alla perquisizione. Infatti due sono le vie: alla richiesta segue la consegna della *res* (o della documentazione bancaria) e allora la perquisizione non serve; oppure la consegna non viene effettuata, ed in tal caso si potrà procedere alla ricerca coattiva della prova.

Il consenso del soggetto richiesto qualifica l'attività dell'autorità giudiziaria come conoscitiva, con possibilità di sequestro; il dissenso, invece, fa scattare la perquisizione, sempre con possibilità di sequestro.

La richiesta può essere effettuata dall'autorità giudiziaria personalmente ovvero dall'ufficiale di polizia giudiziaria a ciò espressamente delegato. Se la richiesta è rivolta nei confronti di un parlamentare, essa deve essere autorizzata dalla Camera di appartenenza.

L'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria specificamente delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche, al fine di rintracciare cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini.

Pure tale attività si pone in alternativa alla perquisizione locale – che è prevista soltanto in caso di rifiuto ingiustificato della banca – e comprende anche la possibilità di richiedere notizie ed informazioni sui rapporti intercorrenti tra cliente ed istituto di credito.

Tuttavia, rispetto all'invito alla consegna disciplinato nel c. 1 dell'art. 248, la richiesta di spontanea esibizione non è mera facoltà dell'autorità giudiziaria, ma rappresenta un presupposto imprescindibile per poi eseguire la perquisizione in caso di rifiuto della banca.

La *ratio* dell'istituto va ricercata nella volontà del legislatore di contemperare le esigenze di segretezza e riservatezza dell'attività di raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, con quella di efficienza delle indagini, atteso il collegamento tra movimenti di denaro e criminalità organizzata la quale, per poter finanziare le proprie attività illecite, necessita di poter trasferire ingenti somme di danaro con facilità servendosi, appunto, degli istituti bancari.

L'esame può essere svolto direttamente dall'autorità giudiziaria o, per espresso dettato legislativo (art. 240 c. 2), può essere delegato agli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, viceversa, non possono agire *motu proprio*, salvo in caso di flagranza di reato o di pericolo di alterazione o

dispersione delle tracce o delle cose pertinenti al reato, quando il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente.

La richiesta può riguardare l'esame di cassette di sicurezza, la consegna di documentazione riguardante libretti al portatore e connessi rapporti bancari, nonché la estrazione di copie autentiche di tali documenti.

La perquisizione segue in caso di rifiuto della banca rispetto alla richiesta di esibizione e/o di consegna. L'operatore bancario, tuttavia, può svolgere un controllo formale del provvedimento del magistrato che dispone l'esame della documentazione; viceversa, non può sindacare nel merito l'opportunità del provvedimento.

Dalla motivazione del decreto che dispone la perquisizione deve risultare oltre ai documenti da ricercare, anche la condotta criminosa e le ipotesi di reato, nonché il rifiuto di collaborare della banca.

Infine, il nostro ordinamento prevede ulteriori forme di perquisizione - che vedono attori principali gli appartenenti alla polizia giudiziaria - disciplinate specificamente da alcune leggi speciali.

Le disposizioni, consentono l'espletamento dell'atto ad iniziativa della polizia giudiziaria (in determinate occasioni addirittura delle Forze Armate) in alcuni casi senza che si abbia certezza di un reato commesso e che magari viene accertato proprio attraverso l'attività di perquisizione (come nel caso della ricerca delle armi); in altri, giustificandolo esclusivamente con esigenze di prevenzione generale (si pensi al contrasto della criminalità organizzata), anche a seguito di una segnalazione proveniente da fonte anonima o confidenziale; in altri ancora addirittura in assenza di un controllo giurisdizionale sia esso anche successivo, (ci si riferisce, ad esempio, all'attività dei servizi di informazione e sicurezza nella prevenzione e repressione del terrorismo internazionale).

Non essendo questa la sede per approfondire l'argomento, si tratterà un sintetico quadro di alcune peculiari ipotesi di perquisizione previste dalle leggi speciali, con esclusivo riguardo ai relativi presupposti.

L'art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in materia di armi, legittima la perquisizione in qualsiasi locale pubblico o in qualsiasi abitazione da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia, anche se per indizio della esistenza, in detti luoghi, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute.

L'art. 4 della l. n. 152 del 22 maggio 1975 – ritenuta implicitamente abrogata da parte della dottrina, in quanto l'art. 35 della medesima legge ne limita la efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale – affida il potere di perquisizione all'iniziativa dei semplici agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, demandando agli stessi anche la valutazione dell'esistenza dei presupposti.

L'art. 103 c. 3 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (in materia di stupefacenti) e l'art. 27 della l. n. 55 del 19 marzo 1990 (in materia di delinquenza mafiosa e altro) legittimano gli ufficiali di polizia giudiziaria quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica al magistrato competente a procedere a perquisizione, salvo poi informare, senza ritardo e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Procuratore della Repubblica competente a convalidarla.

L'art. 25 *bis* del D.L. n. 306 dell'8 giugno 1992, come modificato dalla l. n. 438 del 15 dicembre 2001 prevede la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a

perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici quando abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c. 3 c.p.p. ovvero ai delitti con finalità di terrorismo.

L'art. 19 della l. n. 128 del 26 marzo 2001, come modificato dall'art. 18 *bis* della l. n. 155 del 31 luglio 2005 legittima, in casi di necessità ed urgenza, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e della forza pubblica a procedere all'immediata perquisizione sul posto al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo non appaiono giustificabili.

Quanto specificamente all'art. 247 c.p.p., la legittimazione a procedere alla perquisizione, dunque, non può essere legata a meri sospetti, ma deve ancorarsi all'esistenza di indizi di rilievo convergenti verso la probabilità del rinvenimento della *res*, oggetto della ricerca sulla persona o nel luogo in cui è disposta la perquisizione. Ciò postula la previa individuazione del *thema probandum*, poiché solo in tale ambito ha senso la ricerca di un dato afferente a un reato. In difetto di un riconosciuto nesso strumentale con l'attività criminosa, la perquisizione non sarebbe un mezzo di ricerca della prova, bensì di acquisizione di una notizia di reato, come tale inammissibile perché in violazione, appunto, degli artt. 13 e 14 Cost. Non è invece necessaria la specifica determinazione della *res* ricercata, neppure nel genere, dovendosi, viceversa, ritenere sufficiente che alla individuazione della stessa possa pervenirsi mediante il riferimento alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta.

2.3 Il sequestro probatorio

Il sequestro probatorio ha la funzione di assicurare al processo, non qualsiasi cosa eventualmente utile alle indagini, ma solo il "corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti" ipotizzati a carico della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, sottraendone la libera disponibilità all'avente diritto, che può essere anche una persona diversa da quella nei cui confronti si procede.

L'istituto è disciplinato negli articoli da 253 a 265 c.p.p. e, in quanto caratterizzato da uno scopo endo-processuale, trova collocazione fra i mezzi di ricerca della prova, così distinguendosi dalle altre tipologie di sequestri previsti e disciplinate nel codice nella parte relativa alle misure cautelari.

Tutti i sequestri creano un vincolo di indisponibilità da parte del soggetto titolare di un diritto su di una determinata cosa; tuttavia, mentre il sequestro preventivo e quello conservativo tutelano rispettivamente l'interesse pubblico a che non sia ulteriormente violata la legge penale ovvero non siano sottratte le garanzie ai creditori, il sequestro probatorio è volto a conservare immutate le caratteristiche della cosa posta sotto sequestro, strumentalmente all'accertamento processuale dei fatti (art. 253 comma 1 c.p.p.). Perciò, la loro rispettiva disciplina è sostanzialmente diversa.

Ebbene, perché possa essere disposto il sequestro probatorio, oltre alla astratta configurabilità del reato con riferimento ad una fattispecie tipica, è richiesto un requisito "naturalistico" ed uno "giuridico". E' necessario, cioè, che vi sia un bene materiale e che esso costituisca il corpo del reato ovvero una cosa ad esso pertinente.

Per evitare incertezze presenti nella dottrina e nella giurisprudenza precedente, il legislatore si è fatto carico di definire nel comma 2 dell'art. 253 c.p.p., il corpo del reato e le cose pertinenti al

reato, includendovi le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Quindi, anche le cose acquisite direttamente con il reato o da questo create, i vantaggi tratti dal reato ed i beni valutabili economicamente, dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato, sono soggetti a sequestro. Perciò, data la specificità della elencazione sembra doversi escludere dai possibili oggetti di questo sequestro altre e diverse posizioni giuridiche soggettive o beni immateriali. Così, ad esempio, in ordine al diritto di credito, il sequestro probatorio può riguardare solo il documento rappresentativo del credito medesimo.

Quanto all'organo legittimato a disporre il sequestro probatorio, anche l'art. 253 comma 1 c.p.p. fa generico riferimento alla autorità giudiziaria. Pertanto, deve ritenersi che, nella fase delle indagini preliminari il decreto di sequestro è emanato dal pubblico ministero, mentre nelle fasi successive dal giudice.

Da questa disciplina diverge l'esercizio del potere-dovere della polizia giudiziaria in ordine alla cura ed alla conservazione delle tracce del reato o delle cose ad esso pertinenti (art. 354 c.p.p.). In particolare, il comma 1 della citata norma dispone che la polizia giudiziaria, di propria iniziativa, cura che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate fino all'eventuale intervento del pubblico ministero; mentre il comma 2 prevede che, se vi è pericolo nel ritardo ed il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, la polizia giudiziaria dispone autonomamente il sequestro. Il verbale delle operazioni compiute, però, deve essere trasmesso entro quarantotto ore dalla sua esecuzione al pubblico ministero del luogo dove le stesse sono state eseguite, e ciò al fine di consentire all'organo inquirente di convalidare il sequestro entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale e ovviamente se ne ricorrono i presupposti (art. 355 comma 2 c.p.p.).

Come accennato, a norma del comma 1 dell'art. 253 c.p.p., la forma che deve assumere il provvedimento con cui viene disposto il sequestro probatorio è quella del decreto, indipendentemente dall'organo che lo dispone e dalla fase processuale in cui venga adottato.

Il comma 3 dell'art. 253 c.p.p. dispone che il sequestro debba essere eseguito personalmente dall'autorità giudiziaria ovvero da un ufficiale della polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. In ogni caso, a norma del comma 4 dell'art. 253 c.p.p., colui che esegue materialmente il sequestro deve consegnare all'interessato, qualora presente, una copia del decreto.

Quest'ultimo adempimento risulta essere di fondamentale importanza, in quanto dal momento della consegna del provvedimento all'interessato inizia a decorrere il termine per proporre riesame, a norma del comma 1 dell'art. 257 c.p.p. che rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 324 c.p.p. (in materia di riesame per le misure cautelari reali). Qualora l'interessato non dovesse essere presente e, dunque, non dovesse ottenere la consegna del decreto di sequestro, il termine per proporre riesame inizia a decorrere dal momento in cui ne sia altrimenti venuto a conoscenza. Il legislatore, cioè, ha previsto anche per il sequestro probatorio la possibilità per il destinatario del provvedimento, che può essere un soggetto diverso dalla persona sottoposta alle indagini (la cosa sequestrata può appartenere anche alla persona offesa o ad un soggetto completamente disinteressato alla vicenda processuale), di avvalersi del rimedio del "riesame" di regola consentito al destinatario di una misura cautelare (sia essa personale che reale). Ciò in considerazione del fatto che il sequestro probatorio determina per il destinatario, al pari delle misure cautelari reali, la compressione di un diritto costituzionalmente garantito (la proprietà, *rectius* il possesso), sottraendo al titolare la libera disponibilità di una cosa.

Quanto alla durata del sequestro probatorio, il comma 4 dell'art. 262 c.p.p. dispone la restituzione a chi ha diritto sulla cosa sottoposta a sequestro dopo la pronuncia di una sentenza non più soggetta a impugnazione, salvo che sia disposta la confisca (art. 240 c.p.). Tuttavia, è possibile che la cosa sottoposta a sequestro venga restituita a chi ne ha diritto anche nelle more della celebrazione del processo, allorché non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova (art. 262 comma 1 c.p.p.). Ed è questa ulteriore dimostrazione della tesi della necessaria motivazione del decreto di sequestro anche nel caso l'oggetto sia il corpo del reato; anch'esso è cosa che può essere restituita.

Solo in casi particolari, il giudice può mantenere il sequestro, nonostante l'assenza di esigenze probatorie; quando lo converte in un sequestro conservativo o preventivo delle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p. (art. 262 comma 2 c.p.p.). Allo stesso modo, il comma 3 dell'art. 262 c.p.p. prevede che il giudice, d'ufficio, non dà luogo alla restituzione della cosa sequestrata all'imputato, disponendo la conversione del sequestro probatorio in quello preventivo, allorché ritenga che la libera disponibilità della stessa possa portare ad ulteriori conseguenze il reato ovvero favorire la commissione di altri.

2.4 Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Non esiste nel codice di procedura penale una definizione normativa della nozione di "intercettazione di conversazioni o di comunicazioni"; ne consegue che spetta all'interprete individuare l'ambito di operatività della disciplina prevista dagli artt. 266 e ss. c.p.p.

L'espressione "intercettazioni" va intesa nel senso della presa di conoscenza clandestina del contenuto di conversazioni o comunicazioni riservate, operata da un soggetto estraneo agli interlocutori. La sua essenziale caratteristica è dunque la clandestinità: non può, quindi, parlarsi di intercettazioni con riferimento a comunicazioni rivolte ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio quelle attuate con l'uso di emittenti ad irradiazione circolare, in quanto non riservate. Così come deve escludersi la configurabilità nel caso di registrazione di una conversazione o di una comunicazione operata da parte di uno degli interlocutori, sia pure all'insaputa degli altri, perché, in questo caso, non si verifica una percezione clandestina; con la conseguenza che lo strumento contenente la registrazione (cassetta, nastro magnetico, cd. ecc.) rientra nel novero dei "documenti" e segue la disciplina degli artt. 234 e ss. c.p.p.

L'attività di intercettazione può avvenire tanto mediante l'impiego di mezzi meccanici o elettronici di captazione di onde sonore o elettromagnetiche, quanto attraverso le comuni facoltà sensoriali, cioè con qualsiasi strumento idoneo alla percezione clandestina del contenuto di conversazioni o comunicazioni riservate.

E se appare pacifico, invece, il significato di "conversazione", termine che si riferisce al dialogo mediante l'uso della voce, sia pure trasportata con strumenti meccanici o elettronici (ad es. a mezzo telefono), più complessa è la nozione di "comunicazioni", poiché in esse certamente non possono rientrare i rapporti epistolari, bensì tutti gli scambi di informazioni che avvengano mediante l'uso di strumenti di trasmissione anche informatici o telematici.

In considerazione della tutela costituzionale (art. 15 Cost.) riservata alla "segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazioni", il legislatore ha previsto la possibilità del ricorso alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, solo se finalizzata alla ricerca della prova e solo in casi tassativamente previsti: qui, l'affievolimento del diritto costituzionalmente

garantito si giustifica in considerazione del preminente interesse pubblico all'accertamento dei fatti costituenti reato.

Inoltre, per la legittima esecuzione delle intercettazioni, che, comunque, possono avere durata estremamente limitata (art. 267 comma 3 c.p.p.), è sempre richiesto un provvedimento autorizzativo motivato (decreto motivato) che deve essere emesso dall'organo giurisdizionale su richiesta del pubblico ministero.

Infine, è stata costruita una rigorosa ed analitica disciplina del procedimento, onde assicurare la possibilità di controllo sulla legittimità delle operazioni compiute.

Un primo limite oggettivo è stabilito dall'art. 266 c.p.p., che consente l'ammissibilità del ricorso al mezzo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - siano esse telefoniche o a mezzo di altre forme di telecomunicazione (anche informatiche o telematiche, art. 266 *bis* c.p.p.) ovvero fra presenti ("ambientali") - esclusivamente nell'ambito di procedimenti penali per reati tassativamente individuati, in ragione della loro gravità ovvero della obiettiva difficoltà di ricerca della prova in considerazione delle particolari modalità di consumazione.

Per quanto riguarda le intercettazioni di comunicazioni fra presenti ("ambientali"), è stabilito che esse possano avvenire all'interno dell'abitazione o di altro luogo di privata dimora di un cittadino (art. 614 c.p.), soltanto nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 267 comma 2 c.p.p.). Tale limitazione non si applica nel caso di indagini relative a delitti di criminalità organizzata (art. 13 comma 1 d.l. 13 maggio 1991 n. 152), nel senso che le intercettazioni "ambientali", in questo caso, possono essere effettuate all'interno dell'abitazione o di altro luogo di privata dimora indipendentemente dalla condizione che in questi luoghi sia in corso l'attività criminosa.

E' fissata, poi, una specifica regola di giudizio per l'emissione del decreto autorizzativo richiesto dal pubblico ministero: il giudice può autorizzare le intercettazioni soltanto quando ricorrano "gravi indizi" di reato (a meno che non si proceda per delitti di criminalità organizzata ovvero di minaccia col mezzo del telefono, nei quali casi gli indizi possono essere anche soltanto "sufficienti": art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152) e l'intercettazione sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini" (art. 267 comma 1 c.p.p.).

Il presupposto principale, quindi, è rappresentato dall'esistenza di un procedimento penale sorto sulla base di una notizia di reato, non necessariamente nominativa, ma che deve essere sorretta da elementi indizianti che presentino il carattere della "gravità", cioè tali da dimostrare in maniera altamente probabilistica che sia stato commesso uno dei reati per i quali è consentito il ricorso alle intercettazioni, anche se allo stato non vi siano elementi utili ad individuarne l'autore. In proposito, si deve segnalare che il legislatore non ha precisato che, nella valutazione dei gravi indizi, debba farsi riferimento alla regola sancita dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. (in tema di dichiarazioni accusatorie *erga alios* del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso), simmetricamente con quanto previsto nel comma 1 *bis* dell'art. 273 c.p.p. (in materia di misure cautelari personali); pertanto, si deve ritenere che, per l'emissione del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni, sia sufficiente un quadro indiziario meno definito di quello richiesto per l'applicazione delle misure cautelari personali.

Il comma 1 *bis* dell'art. 267 c.p.p. (introdotto dall'art. 10 della L. 62/2001), poi, prevede un'ulteriore regola di utilizzazione nella valutazione dei gravi indizi autorizzativi delle intercettazioni: in sintonia con il divieto previsto dall'art. 203 c.p.p., il giudice non può prendere in

considerazione le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria che non siano stati assunti a sommarie informazioni regolarmente verbalizzate.

L'altro presupposto, relativo all'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, va inteso nel senso che il ricorso alle intercettazioni deve rappresentare l'ultimo rimedio possibile per il reperimento di elementi necessari al pubblico ministero in vista delle iniziative da adottare in ordine all'esercizio dell'azione penale. Le intercettazioni, cioè, devono apparire effettivamente idonee al reperimento di elementi con valenza probatoria, non altrimenti rinvenibili. Specifici divieti di utilizzazione (art. 271 c.p.p.), infine, riguardano: a) le intercettazioni disposte fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 266 in generale e, in particolare, art. 103 comma 5 c.p.p. che si riferisce alle comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici, fra loro e con le persone assistite); b) le inosservanze della disciplina prevista per l'esecuzione delle intercettazioni, ritenute dal legislatore particolarmente gravi (sono le disposizioni contenute negli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p.); c) le conversazioni e le comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1 c.p.p. (ministri di culto e professionisti sottratti al dovere di testimonianza in virtù del segreto professionale), quando esse attengano a fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, sempre che le menzionate persone non abbiano già deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

Di regola, poi, è prevista l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte (art. 270 comma 1 c.p.p.), a meno che essi non risultino indispensabili per l'accertamento di delitti particolarmente gravi, tassativamente individuati dal legislatore e per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 280 c.p.p.). Quest'ultima disposizione, in verità, non risulta di semplice interpretazione. Il problema si pone soprattutto nella prassi ove si fa ricorso al mezzo di ricerca qui esaminato facendo frequentemente riferimento al numero attribuito nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) anche se, in realtà, si procede per più fattispecie di reati presumibilmente commesse dalla stessa o da diverse persone in concorso fra loro. Né è raro che i risultati delle intercettazioni offrano elementi probatori in relazione alla commissione di un reato diverso da quello per il quale si procede, ma ad esso legato da un vincolo di connessione.

In questi casi, il carattere di eccezionalità e di tassatività riservato dalla legge al ricorso alle intercettazioni, appare violato, col rischio che l'autorizzazione diventi una inammissibile autorizzazione in bianco ad eseguire intercettazioni. Pertanto, sembra più corretto intendere il disposto del comma 1 dell'art. 270 c.p.p. nel senso che, salvo i casi eccezionali ivi previsti, i risultati delle intercettazioni possano essere utilizzati soltanto in relazione all'accertamento di quei fatti-reato rispetto ai quali sia stato validamente emesso dal giudice il decreto autorizzativo.

Un discorso a parte va fatto per le "intercettazioni preventive" previste dall'art. 226 c.p.p. Esse, infatti, non rientrano nel novero dei mezzi di ricerca della prova; anzi è espressamente stabilito che gli elementi eventualmente raccolti attraverso la loro esecuzione sono privi di ogni valore ai fini processuali, avendo funzione meramente investigativa. Esse possono essere disposte direttamente dal pubblico ministero (con decreto) al solo scopo di prevenire la commissione di delitti di particolare allarme sociale in tema di criminalità organizzata o di terrorismo, indicati negli artt. 407 comma 2 lett. a e 51 comma 3 *bis* c.p.p. Il presupposto per l'effettuazione legittima delle intercettazioni è rappresentato dall'esistenza di elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione, che deve essere verificata dal pubblico ministero al momento dell'emissione del decreto con cui vengano disposte. Posta questa esclusiva finalità, i loro risultati non hanno alcun

valore probatorio; a meno che essi non dimostrino che sia stato commesso un reato, e che essi, pur non costituendo “notizia di reato”, risultino essere un felice spunto investigativo utile ad orientare l’attività d’indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

3 - LE SPECIFICHE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

3.1 catalogazione dei beni culturali: cenni storici

È un dato ormai acquisito, che la schedatura del patrimonio storico-culturale esistente, rappresenta il presupposto conoscitivo necessario ad ogni attività di tutela. Dovendo, infatti, provvedere alla salvaguardia e alla conservazione delle testimonianze storiche, artistiche, archeologiche, architettoniche e ambientali, non si può prescindere dalla conoscenza della loro effettiva consistenza e dal loro studio analitico e scientifico.

Per questa ragione è istituzionalmente affidato, alle Soprintendenze il compito di redigere un catalogo che documenti in modo esaustivo tutto il patrimonio culturale. Il catalogo viene quindi istituito per fornire un’adeguata conoscenza dei singoli beni, finalizzata tanto all’imposizione di provvedimenti di tutela quanto alla sistematica programmazione del territorio nonché alla diffusione, anche attraverso i mezzi di informazione, di ogni notizia tecnica, fruibile per scopi scientifici, didattici e di ricerca.

L’idea di raccogliere in indici sistematici dati e notizie sui monumenti e le opere d’arte ai fini di una loro salvaguardia più efficace, va fatta risalire nel tempo fino al periodo rinascimentale. Essa prende forma più concreta nel corso del diciottesimo secolo quando, per l’aggravarsi del fenomeno delle alienazioni ed esportazioni di dipinti, sculture e reperti archeologici, si avvertì l’esigenza di una più approfondita conoscenza dell’entità dei patrimoni artistici locali, non solo a fini storico-celebrativi ma anche e soprattutto a scopi tecnico-amministrativi. In pratica, il catalogo veniva a fornire la garanzia per un’efficace e consapevole azione di tutela che impegnava ad un tempo la responsabilità dei possessori o detentori e quella delle amministrazioni municipali. Ad un concetto di tutela analogo, in cui ancor più evidente appare l’intento di far prevalere l’interesse pubblico su quello privato, s’ispirarono i provvedimenti legislativi in materia emanati ai primi dell’800 nello Stato Pontificio, ove avevano avuto scarsa efficacia le precedenti disposizioni tendenti ad arginare il fenomeno sempre più grave degli scavi clandestini, trafugamenti, vendite ed esportazioni illecite. La modernità degli editti pontifici è, comunque, da scorgere soprattutto nella estensione dei provvedimenti di tutela a tutto il patrimonio di quei beni che oggi definiamo per categorie, come monumentali, archeologici, storico - artistici, e ancora ai prodotti delle cosiddette arti “minori” e alle tradizioni popolari. Vigeva però un criterio selettivo e ampiamente discrezionale usato nell’applicare tali norme solo alle opere di singolare e famoso pregio.

In epoca contemporanea, facendo seguito a periodici incontri tra Soprintendenti per riconsiderare le maturate consapevolezze dei risvolti pratici del concetto di tutela, nel 1969 fu istituito, nell’ambito della Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, l’ufficio centrale del catalogo, i cui specialisti elaborarono allora nuovi tipi di schede che, sperimentati nelle Soprintendenze, sostituivano i modelli già in uso da molti decenni. Venivano così adottate schede e modelli per le opere d’arte, per i reperti archeologici e per i monumenti. Questi documenti, anche se riportanti voci differenziate, presentano tuttavia uno schema omogeneo e rispondono ad un obiettivo unitario: la conoscenza più approfondita e precisa possibile dell’oggetto, sia infine per la conservazione dell’oggetto stesso.

Nel corso del tempo, il catalogo è così diventato lo strumento conoscitivo di base per l'applicazione dei nuovi criteri e delle nuove metodologie d'intervento. Il suo compito consiste quindi, non più soltanto nell'individuare e nel rilevare nell'oggetto la sua qualità di bene culturale per richiederne la salvaguardia, ma nel fornire dati scientificamente esatti ed esaurienti sulla sua connotazione e funzione, anche in rapporto al contesto storico e ambientale, insieme ad ogni altra notizia utile a preordinare e guidare il successivo provvedimento di tutela e valorizzazione.

A tal fine, l'indagine di catalogo non si arresta alla schedatura dei singoli oggetti ma si estende all'analisi documentaria, integrale, globale ed interdisciplinare di interi ambiti e complessi, riguardanti in primo luogo il completamento o la prosecuzione delle campagne di catalogazione già iniziate e, in secondo luogo, l'incremento dell'attività in zone in cui essa non era mai stata eseguita o dove, in un passato non recente era stata realizzata solo parzialmente e con criteri selettivi, considerando, in entrambi i casi, motivi di tutela, opportunità e urgenza, prediligendo quelle zone di confine regionale o più impervie, in cui il rischio di furti, danneggiamenti, alienazioni abusive è maggiore.

La realizzazione delle campagne fotografiche, come del resto l'intera catalogazione dei beni culturali, si rivela così non solo uno strumento essenziale ai fini dello studio e della conoscenza del patrimonio artistico, ma costituisce un indispensabile mezzo operativo nello svolgimento dei compiti d'ufficio, per gli interventi di restauro e le attività di controllo che la Soprintendenza esegue e, in particolare, per le attività della P.G. Infatti le schede, corredate di una esauriente documentazione fotografica e talvolta grafica, sono più volte servite, alla identificazione di opere trafugate, delle quali, al contrario, si sarebbe persa memoria.

Il catalogo pertanto, diventa ormai non solo uno strumento amministrativo e fiscale ma anche, contemporaneamente e intrinsecamente, un momento istruttorio e indispensabile per la conoscenza scientifica a fondamento di qualsiasi programmata e non contingente politica di tutela, conservazione e promozione culturale del patrimonio appartenente ai consociati.

La catalogazione viene così concepita come un insieme delle documentazioni e non come semplice archivio repertoriale dei vari *dossier* documentali e può consentire un'utilizzazione dei dati tale da corrispondere alla più estesa gamma di esigenze operative, culturali e scientifiche. Di qui il significato di catalogo come funzione pubblica, disponibile in ogni suo connotato tecnico, amministrativo, scientifico e tale da imporsi come inderogabile presupposto per ogni consapevole esercizio delle attività di pianificazione territoriale, di programmazione scientifica di ricerca storico-critica e di attività giudiziaria.

3.2 Attività operativa e sistemi di prevenzione

Nell'epoca in cui viviamo, caratterizzata da un'enorme massa di informazioni, diventa sempre più necessario disporre di idonee metodologie che le rendano facilmente fruibili. Numerosi uffici investigativi hanno sensibilizzato gli operatori del settore mettendoli nelle condizioni di servirsi della nuova metodologia. In coerenza con i diversi compiti istituzionali, i vari organismi la esprimono diversamente, in relazione al campo di applicazione (criminalità evidente, criminalità reale), al livello (strategico, tattico-operativo) ed all'ambito territoriale (internazionale, nazionale, regionale, ecc.). Gli uffici centrali sono, infatti, massimamente orientati alla sola attività di intelligence strategica, il cui prodotto è destinato ad applicazioni via via più settoriali, mentre le articolazioni periferiche indirizzano preferibilmente la loro attività verso specifiche realtà tattico/operative, i cui risultati non mancano peraltro di alimentare, anche a livello strategico,

l'andamento ciclico dei flussi informativi. Si sviluppano così sinergie capaci di delineare meglio contorni ed evoluzioni della criminalità. Non si tratta solo dell'attività classica di prevenzione, volta ad impedire ulteriori sviluppi di fenomeni delittuosi già conosciuti, ma anche di anticipare l'evolversi di quelli che sono ancora in fase embrionale, interpretando anomalie, indizi, segnali sintomatici di una realtà criminale in evoluzione, in modo tale da predisporre tempestivamente idonee contromisure. Quanto più l'attività d'intelligence sarà stata efficacemente finalizzata ad individuare, già nelle fasi di loro gestazione, nuove attività e nuove tecniche operative criminali, tanto più congrue e tempestive risulteranno le attività di contrasto.

Il ricorso alle moderne tecnologie di trattamento e di gestione dei dati, cioè principalmente delle tecnologie informatiche, è stata riconosciuta come una valida soluzione per un effettivo utilizzo ai fini culturali come ai fini pratici, di tutela e conservazione dei grandi archivi che si sono venuti progressivamente costituendo. L'esistenza di banche dati specialistiche, nelle quali vengono registrati anche eventi e dati relativi ai reati commessi nello specifico settore, consentono di ottenere rapidamente la gestione delle opere trafugate e delle persone coinvolte sia in ambito nazionale che internazionale. Le grandi potenzialità degli attuali hardware permettono operazioni di interrogazione con tempi di risposta pressoché istantanei. Ottimi risultati sono stati ottenuti oltre che per un approfondito lavoro di intelligence e per la collaborazione delle polizie estere, anche grazie alle banche dati specialistiche in possesso delle forze dell'ordine nelle quali sono registrati eventi e date relative ai reati commessi nello specifico settore, alle opere d'arte, alle persone coinvolte sia in ambito nazionale che internazionale di cui si viene a conoscenza tramite l'Interpol. La flessibilità di ricerca si basa inoltre su accorgimenti ed evoluzioni che nel tempo hanno permesso di migliorare ed adeguare il sistema delle tecniche investigative. Vi sono ad esempio le "fasce di misura" utilizzate per correggere eventuali imprecisioni dimensionali; i "settori arte", per assicurare le correlazioni tra diverse tipologie di supporti, materiali e tecniche; i "soggetti opera", per identificare i soggetti anche sommariamente descritti; "tipo e luogo evento", per creare relazioni tra diversi luoghi d'evento più o meno simili tra loro.

Indispensabili risultano i sistemi di prevenzione, accanto ad un'attività di catalogazione cartacea o informatica, che si possono classificare in: 1) sistema di difesa umani e metodologie della sicurezza; 2) sistemi di sicurezza meccanici o passivi; 3) sistemi di sicurezza elettronici o attivi.

L'integrazione di due o più di questi deriva dal tipo di rischio. La valutazione dei rischi dipende dai seguenti fattori: valore delle opere, quantità disponibili, trasportabilità, commerciabilità.

In riferimento agli edifici, sono da tenere in considerazione i seguenti punti:

- ubicazione, costruzione e caratteristiche dell'edificio e delle sue aperture;
- esistenza dei sistemi meccanici di sicurezza contro il furto con scasso e/o di sistemi elettronici;
- presenza di persone che occupano l'edificio o di addetti alla sorveglianza diurna e notturna;
- possibilità di accedere all'interno dell'edificio a piedi o con autoveicoli;
- eventuali percorsi che permetterebbero al ladro di fuggire facilmente.

Queste considerazioni costituiscono, in via di principio, le basi per valutare ogni possibile rischio.

Dopo il furto, i ladri preferiscono abbandonare il luogo della loro azione rapidamente, per tanto ogni ostacolo volto a prolungare il tempo occorrente per trafugare le opere, costituisce una complicazione e fa sì che aumentino le probabilità che essi vengano colti sul fatto. Chi ruba di

solito agisce con pochi strumenti e non eccessivamente complicati. I sistemi di sicurezza, invece, costringono il ladro ad usare strumenti sofisticati e ad approfondire la preparazione tecnica. Di conseguenza i sistemi di prevenzione agiscono in molti casi come deterrente, mentre non può e non può essere considerato deterrente il suono di una sirena. Tra i compiti principali di un responsabile della sicurezza vi è quello di studiare le metodologie più adatte per prevenire furti, sabotaggi o incendi, valutando attentamente i probabili rischi per la conservazione o l'integrità delle opere d'arte e l'incolumità del personale nel caso venisse minacciato dai criminali. Per poter operare una scelta oculata dei sistemi da adottare occorre effettuare un'esatta valutazione del rischio, calcolare il giusto dimensionamento dei sistemi, poiché è sempre grave l'errore di sovradimensionare o sottodimensionare la prevenzione. Nel primo caso si incorrerebbe in una probabile inoperatività di parte dei sistemi installati, mentre nel secondo caso si rischierebbe di veder fallire tutti gli sforzi fatti in quanto per una errata valutazione o per un esagerato risparmio sulla scelta di un sistema il ladro riuscirebbe a portare a termine il suo attacco superando tranquillamente i sistemi di prevenzione. Le misure organizzative e l'uso di dispositivi di sicurezza devono essere complementari. Nella difesa di un museo uno dei fattori essenziali è l'elemento umano. Gli impianti di sicurezza sia passivi che attivi possono essere tecnicamente perfetti ma perdono d'efficacia se l'intervento umano, in caso di allarme non è tempestivo ed efficiente. Il fattore umano è per tanto un elemento predominante nel contesto della sicurezza dei musei e va considerato non soltanto sotto l'aspetto della quantità delle persone a cui è affidato l'incarico della sorveglianza, ma soprattutto sotto l'aspetto della preparazione professionale.

Il furto d'arte è un fenomeno specialistico in continua espansione, il ladro ed il ricettatore, in quest'ambito, scompaiono come figure generiche per assumere la veste di esperti specializzati. I molteplici interessi dei collezionisti ed acquirenti hanno fatto sì che il ricettatore, acquisita una mentalità manageriale, costituisca alle proprie dipendenze una vera e propria organizzazione che si occupa nel dettaglio di tutta la parte organizzativa – commerciale che va dall'acquisizione delle notizie alla commissione dei furti fino al successivo riciclaggio in zone distanti dal luogo del furto.

Contrastare tali organizzazioni è un lavoro complesso ed estremamente delicato; infatti non basta acquisire prove certe che inchiodino alle loro responsabilità gli autori del fatto criminoso, ma occorre anche individuare il luogo ove è nascosta l'opera per tentarne il recupero. Solo successivamente si espleterà l'opera di polizia giudiziaria in senso classico; se così non si operasse si correrebbe il rischio di vedere distrutti dei preziosissimi capolavori. Il ladro o il ricettatore, infatti quando si sente incalzato dagli investigatori, preferisce disfarsi dell'oggetto, spesso unica prova concreta delle sue responsabilità penali. Tutto questo porta a sentire impellenti le esigenze di impiegare personale altamente qualificato che si dimostri capace di:

- utilizzare efficientemente hardware e software;
- stabilire le priorità di lavoro adottando un approccio sistematico alla pianificazione;
- organizzare l'eventuale cambiamento delle priorità e gestire compiti che possono andare oltre la propria competenza per adattare il lavoro alle nuove esigenze emerse;
- individuare le informazioni rilevanti ed assegnare specifici incarichi a chi deve occuparsi della loro raccolta;
- valutare criticamente le informazioni, determinare l'importanza di ciascun frammento di informazione creare inferenze;
- adottare decisioni, sviluppare soluzioni alternative ai problemi, individuare i rischi e formulare raccomandazioni sulle attività da intraprendere;

- illustrare verbalmente, seguendo un chiaro ragionamento, ogni nuova proposta investigativa;
- mantenersi aggiornato sugli eventi in corso;
- cogliere velocemente nuove tecniche e nuovi concetti;
- allacciare e mantenere numerose e varie relazioni professionali.

Con queste abilità si ottiene una figura professionale capace di supportare l'attività investigativa volta a contrastare più efficacemente l'attuale rapida evoluzione della criminalità dedita ai "furti d'arte".

L'attività di intelligence svolta dall'operatore specializzato delle Forze di Polizia deve consentire, attraverso il costante flusso di informazioni, di tutelare il bene culturale, svolgendo una funzione più articolata che non si esprima solo nella prevenzione di attività criminali, ma che ambisca alla costruzione di una raccolta organica di informazioni idonee a fornire gli strumenti utili per la tutela dell'opera d'arte.

Sulla reale efficacia dell'attività di intelligence, soprattutto se svolta a monte e al di fuori del contesto criminale e con funzioni di prevenzione strategica, non è possibile tracciare alcun quadro statistico: il successo di un'azione preventiva si esprime, infatti, in un non evento, categoria questa difficilmente quantificabile. Nello specifico settore della criminalità, l'attività di intelligence viene di fatto sviluppata attraverso fasi successive che costituiscono il cosiddetto ciclo delle informazioni. Ciascuna di esse richiede un'accurata e mirata pianificazione.

La prima fase consiste nell'individuazione delle tematiche da approfondire, delle attività illecite, dei contesti socio-territoriali, degli eventi delittuosi, ecc. a cui dedicare una particolare e mirata attenzione. Per fare ciò sarà utile considerare i cosiddetti indicatori che si dimostrano particolarmente utili e di sicura efficacia. L'indicatore è una parte d'informazione che aiuta, attraverso l'esame dei sintomi, a capire ciò che sta per accadere o che sta accadendo, aiuta cioè ad individuare l'evento criminoso che sta per verificarsi ma, che pur essendo in atto, non si è ancora manifestato palesemente. Si può in un certo senso dire che mentre l'indizio è qualcosa di valutabile a seguito di un evento, l'indicatore è un indizio da ricercare prima che un evento accada o si manifesti. Per esempio, se dallo studio di un particolare fenomeno emerge una settorializzazione delle attività criminali o delle zone territoriali d'influenza tra diversi gruppi criminali, se le denunce per furto vengono localizzate in un determinato quartiere della città, o ancora, se si verificano prevalentemente furti di determinate opere d'arte, si potrà ipotizzare facilmente che si tratti di eventi criminali programmati e gestiti da un'organizzazione. La settorializzazione di talune attività criminali può in sostanza costituire un indicatore dell'esistenza di un'organizzazione criminale in evoluzione.

La selezione delle priorità avviene spesso sulla base di stimoli che provengono da esigenze emergenti. Si tratta di una fase che talvolta viene sottovalutata o addirittura considerata implicita ma che costituisce un momento di eccezionale rilevanza per lo sviluppo delle attività successive. Solo da una precisa e corretta individuazione del problema nonché degli obiettivi prefissati dipenderanno l'accuratezza e la validità dei risultati ottenuti permettendone, così, la piena utilizzazione da parte degli organi competenti.

Con la seconda fase, una volta individuati gli obiettivi da raggiungere, inizia la raccolta concreta e mirata delle informazioni: in parte esse sono estratte da studi di carattere socio-economico e criminale, da fonti investigativo-giudiziarie già disponibili e da banche dati delle Forze di Polizia, in parte vengono acquisite tramite l'attivazione delle articolazioni periferiche e/o attraverso contatti diretti con gli Enti competenti. È molto importante, durante questa fase,

effettuare un'attenta valutazione dei dati perché solo se questi saranno sufficientemente attendibili sarà possibile ottenere delle valide ipotesi. Non bisogna però sottovalutare le informazioni non confermate o poco probabili, che possono però essere successivamente utilizzate, attraverso l'acquisizione di nuovi dati, quali spunti per ulteriori approfondimenti investigativi.

La terza fase consiste nella selezione, nell'analisi e nel collegamento delle informazioni raccolte, al fine di individuare attività criminali emergenti, loro dimensioni economiche, risorse di un soggetto o di un mercato illecito, articolazioni di un gruppo criminale, fenomeni delittuosi che non si sono ancora manifestati in modo evidente sul territorio, ecc.

Nella quarta ed ultima fase, infine, il documento teorico, d'utilità poco immediata, viene trasformato in un documento operativo, pratico, destinato ad essere subito sviluppato. Attraverso la diffusione del prodotto ottenuto, si avrà una concreta utilizzazione delle informazioni, dalle quali potranno scaturire provvedimenti di natura preventiva e/o giudiziaria.

Alla luce di un fallimento dell'attività preventiva e contestualmente all'attività di intelligence prende avvio l'investigazione di polizia giudiziaria con l'acquisizione della *notitia criminis*.

L'attività investigativa di polizia giudiziaria non può essere considerata una scienza finita e, come tale, rifugge da qualsiasi inquadramento in schemi preordinati e codificati. Essa si evolve con i tempi, poiché condizionata dai mutamenti dei fenomeni criminali e dal progresso delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche che sono da supporto alle indagini.

Il furto è il reato che ha maggior diffusione, nelle sue molteplici forme, comprendendo fattispecie delittuose in gran parte inserite nel più vasto panorama della microcriminalità o criminalità diffusa o con fenomenologia autonoma e *modus operandi* specifici. Al primo gruppo si riferiscono categorie di criminali non specializzati.

Il rilevamento di un furto di opera d'arte rappresenta il primo momento dell'iter investigativo. Il cosiddetto sopralluogo consiste in quella serie di attività tese a cristallizzare tutti gli elementi oggettivi che contribuiscono a configurare il fatto criminoso, ossia a fotografare gli aspetti sostanziali soggetti alla percezione dell'investigatore e che consentiranno la ricostruzione del fatto stesso, nonché l'acquisizione di ogni elemento di prova. L'atto di p.g. destinato a rappresentare questa serie di attività è l'accertamento urgente sui luoghi, le persone e le cose (art. 354 c.p.p.) consistente nell'accurata osservazione, volta a rilevare le cose e le tracce pertinenti al reato prima che possano modificarsi, deteriorarsi o disperdersi. Gli accertamenti urgenti, che hanno pertanto finalità investigative ed assicurative, possono consistere in atti tipici, come il sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti e l'ispezione di luoghi o cose, ovvero in atti atipici, come ogni possibile operazione tecnica e di rilievo sullo stato dei luoghi, delle persone e delle cose. I rilievi più strettamente tecnici ossia quelle operazioni non di semplice osservazione e descrizione, come l'acquisizione di un'impronta digitale, sono competenza di personale della polizia scientifica. Indispensabile risulterà un'adeguata professionalità, in quanto nulla dovrà essere affidato al caso o ad una felice intuizione del momento. L'attività di osservazione dovrà comportare una capillare ispezione visiva del generale e del particolare. Durante il primo intervento sarà consigliabile, al di là del rilievo descrittivo e fotografico, annotare tutti quegli elementi ritenuti di interesse. Ove possibile sarà opportuno filmare il luogo del reato, anche nei dettagli, con una videocamera in modo da poter rivisitare in futuro la documentazione del sopralluogo. Dal complesso di risultati delle attività di rilevamento e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sarà possibile procedere ad una prima ricostruzione della dinamica criminosa.

3.3 La videosorveglianza

La videosorveglianza sta innovando profondamente la progettazione dei sistemi di controllo da parte delle Forze di Polizia. La disponibilità delle sequenze d'immagini ha consentito di affinare le tecniche investigative, con l'obiettivo di scegliere il momento giusto per effettuare un certo intervento, ma anche più in generale, al fine di rimettere alla valutazione del giudice, materiale probatorio che possieda maggiori requisiti di oggettività e sia particolarmente idoneo a supportare un'ipotesi accusatoria. L'identificazione degli autori di alcuni tipi di reato ed in particolare nel caso dei furti d'arte, avviene ormai prevalentemente con l'ausilio delle immagini che documentano la dinamica criminosa.

Perché ciò accada devono verificarsi tre condizioni:

1. le apparecchiature di ripresa e di registrazione delle immagini devono essere di buon livello tecnico e devono essere installate con criteri di professionalità;
2. devono poter essere impiegate tecniche di identificazione, attraverso l'analisi delle immagini,. Affidabili sul piano scientifico e riconosciute valide dall'autorità giudiziaria;
3. gli operatori di polizia che ne fruiscono devono possedere la preparazione e le conoscenze tecniche necessarie per ottenere risultati soddisfacenti.

Sono queste alcune problematiche che vanno affrontate e possono essere risolte, con il concorso di operatori privati e pubblici, impiegando le risorse necessarie per l'acquisizione delle apparecchiature più idonee, l'adozione delle tecniche più progredite e per consentire un'adeguata formazione del personale che deve utilizzarle.

La disponibilità di tecnologie avanzate nei settori della videosorveglianza e dell'analisi d'immagini rappresenta una risorsa essenziale per l'azione di contrasto dei furti di opere d'arte all'interno dei musei. Fruendo di sequenze d'immagini riprese da telecamere, le forze dell'ordine procedono in modo più agevole e più celere all'identificazione di persone ed al monitoraggio di fatti e comportamenti. L'espletamento di queste due attività costituisce il presupposto essenziale dell'applicazione della legge penale, ma anche dell'attuazione della funzione preventiva della polizia. La presenza di telecamere rappresenta, indubbiamente, un deterrente per la commissione dei furti, ma spesso le immagini registrate, specie se di buon livello, costituiscono un supporto prezioso per gli investigatori, una volta che il reato sia stato commesso. Infatti attraverso le immagini è possibile identificare gli autori del furto esaminandone il volto, le altre caratteristiche somatiche e comportamentali nonché l'abbigliamento. Il ricorso alla videosorveglianza è relativamente poco costoso e particolarmente efficace, ma deve essere inserito in un contesto di misure coerenti tra le quali anche un'adeguata illuminazione. La videosorveglianza può contribuire a ridurre, anche subito dopo la sua realizzazione, la percezione di insicurezza ma deve avvalersi di apparecchiature tecnologicamente adeguate sia per la ripresa (telecamere ad alta definizione, con obiettivi sufficientemente sensibili e dotati di meccanismi di compensazione per il controllo della luce o l'insufficienza di luce e con possibilità di brandeggio e zoom) che per la trasmissione e la registrazione delle immagini (che si attivi, ad esempio, mediante *motion detector*, soltanto quando una cosa o una persona entrino nel campo visivo dell'obiettivo, facilitando così la successiva ricerca ed analisi delle immagini). Risulta spesso molto importante che l'impianto di videosorveglianza venga posizionato anche all'esterno del museo o della cattedrale che contiene opere d'arte poiché i malviventi che intendono commettere un'azione criminosa quando sono all'esterno devono mostrarsi a volto scoperto.

La videosorveglianza deve consentire, quindi, di ottenere:

1. il numero esatto degli autori del furto;
2. l'esame del comportamento degli autori per l'eventuale individuazione del modus operandi significativo e quindi ascrivibile a determinati soggetti noti;
3. l'individuazione delle interazioni tra l'ambiente e gli autori del delitto;
4. l'immediata diffusione delle immagini in ambito nazionale con lo scopo di ottenere un riconoscimento.

Un problema di notevole rilievo è quello della tenuta processuale delle identificazioni, operate empiricamente dagli investigatori, di soggetti ripresi dalle telecamere, che devono essere confermate da giudizi scientificamente fondati. In base alle analisi delle immagini e altri dati emersi dall'attività investigativa possono essere individuate una o più persone sospettate di aver compiuto il furto. Per esprimere un vero e proprio giudizio d'identità o di non identità tra le persone raffigurate nelle immagini e quelle sospettate sarà necessario eseguire una complessa indagine tecnica finalizzata alla soluzione di un problema di identità relativa, cioè della provenienza o meno di due termini confrontabili da uno stesso soggetto. La metodica usata per tale indagine prevede, anzitutto, l'osservazione attenta e minuziosa di ciascuno dei termini da confrontare, singolarmente presi, alla ricerca di caratteristiche sufficientemente individualizzanti. In secondo luogo si procederà alla comparazione diretta di tali elementi, onde evidenziare in essi corrispondenze e dissomiglianze significative. Il giudizio finale sull'identità dei termini confrontati varierà da possibile, probabile, molto probabile o certo, a seconda del numero e del valore identificativo, in ciascuno di essi, delle corrispondenze riscontrate. Il giudizio sarà di non identità nel caso venga rivelato anche una sola dissomiglianza significativa. Esempio emblematico è il confronto tra un frammento digitale trovato sul luogo del reato e l'impronta di una delle dita del sospettato, che possono costituire aspetti della medesima realtà, pur non essendo identici in senso assoluto. Nel tipo di indagini di cui parliamo i termini in comparazione sono costituiti da immagini fotografiche dei soggetti ripresi dalle telecamere da un lato e dei sospettati dall'altro (ottenute anche attraverso fotosegnalamenti mirati).

Utilizzando il materiale fotografico si procederà, attraverso ingrandimenti ed elaborazioni di immagini, ad un confronto diretto di dettagli morfologici, apprezzabili negli uni e negli altri. Le tecniche di acquisizione del materiale fotografico di base, quelle di confronto delle immagini e i parametri di giudizio in ordine ai risultati delle comparazioni variano notevolmente a seconda del sistema di identificazione adottato, fra quelli elaborati dagli studiosi della materia. Comunque, la risposta al quesito sull'identificazione o meno delle persone raffigurate nei fotogrammi degli indagati, non può prescindere dall'individuazione di elementi fisionomici fortemente caratterizzanti come i connotati salienti e i contrassegni (cicatrici, nei, mutilazioni), ma deve basarsi anche su dati di tipo matematici, ottenuti con software, come la statura e gli indici facciali, che si ottengono calcolando i rapporti delle distanze fra alcuni punti tracciati su ambedue i volti. Tuttavia, perché siano realizzabili i confronti tra le immagini degli eventuali sospettati, è necessario che presentino alcune caratteristiche:

1. Dovranno essere conservate e visionate le immagini relative ai fatti avvenuti nei giorni immediatamente precedenti al reato al fine di individuare magari non travisati, i malfattori che effettuano un sopralluogo preventivo;
2. le telecamere non devono essere troppo angolate né eccessivamente distanti dall'obiettivo o con il campo troppo aperto e devono riprendere in primo piano, di fronte e di profilo destro ogni soggetto che accede all'area controllata e possibilmente che sia in grado di riprendere la figura intera;

3. la telecamera dovrà inquadrare l'intero ambiente interessato in modo da ricostruire la completa azione criminale.

Purtroppo, a fronte dell'elevata richiesta di indagini identificative mediante elaborazioni di immagini, non vi è stata una concomitante proliferazione di centri di alta qualificazione professionale che abbiano garantito la formazione di personale esperto in grado di affrontare e gestire concettualmente e tecnicamente tale tipo di indagine.

La carenza di personale realmente esperto e qualificato in tale ambito, ha favorito il proliferare dell'italica improvvisazione. I risultati spesso ottenuti dall'applicazione di tecniche di indagine non codificate, effettuate da personale non esperto, hanno purtroppo ammantato le indagini identificative mediante elaborazione di immagini, di un'aurea di intrinseca aleatorietà, in quanto ritenuta foriere di giudizi spesso opinabili.

4 - NOTE CONCLUSIVE

La criminalità organizzata, alla continua ricerca di nuove fonti di guadagno e nuove frontiere per riciclare e/o reimpiegare i capitali illeciti, proventi da reato. Archeomafia è, nell'accezione comune, il termine con il quale, oramai, viene indicata l'attività di quelle associazioni criminali, organizzate nel traffico illegale di opere d'arte, in danno del patrimonio culturale (archeologico, storico ed artistico) nazionale, e che molto sovente fruiscono di collegamenti con omologhe organizzazioni di altri Paesi. Il giro d'affari relativo alla commercializzazione clandestina del patrimonio culturale, dopo il traffico di sostanze stupefacenti, deve essere ritenuto il profitto che genera maggior utile alla criminalità organizzata in Italia e non solo, essendo oramai diventato un vero e proprio *business* internazionale.

E' da diverso tempo che le organizzazioni criminali hanno indirizzato i loro interessi nel settore dei beni culturali. Accanto ai saccheggi di siti archeologici, in cui la manovalanza costituita dall'evoluzione della vecchia figura del tombarolo depreda in maniera oramai "scientifica" e mirata cantieri di scavo, tombe, necropoli, antichi insediamenti e relitti, sono all'ordine del giorno anche i furti su commissione in chiese, piccoli musei, case private e botteghe antiquarie, organizzati non più su commissione di un collezionista privato, come poteva accadere per il passato, ma direttamente da organizzazioni malavitose che fanno dell'illecito commercio dei beni culturali la loro principale fonte di guadagno.

Quando si pensa alla tutela del patrimonio culturale non bisogna pensare esclusivamente a quello nazionale ma a quello dell'intera umanità. In questa ottica, è oramai tristemente notorio che nelle aree di crisi (conflitti bellici, tensioni etniche, separatismi, sovversioni ecc.), lì dove i controlli istituzionali vengono rivolti ad altro o le cui maglie si allentano, fiorisce un mercato illecito di oggetti d'arte.

Un idoneo contrasto non può prescindere da un netto cambiamento della situazione attuale. E' auspicabile l'installazione o la implementazione di sistemi e di impianti di sicurezza nelle strutture, pubbliche e private (dai musei di provincia alle singole chiese di campagna), che a qualunque titolo ospitano beni culturali; a tal fine può risultare opportuno uno specifico stanziamento di fondi dedicati. Inoltre, si ritiene opportuna la predisposizione di idonei corsi di formazione in tema di protezione dei beni culturali, valevoli tanto per il personale della polizia giudiziaria (che possa poi occuparsi esclusivamente del contrasto delle archeomafie; in tal senso, sulla falsariga del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri apparrebbe opportuno un identico nucleo da istituire presso la Polizia di Stato e presso la Guardia di Finanza)

quanto per alcune aliquote delle Forze Armate impegnate in operazioni di *Peace Keeping* o di *Peace Enforcing*. Infine, appaiono necessarie modifiche all'attuale sistema penale; sul piano sostanziale, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel codice penale una specifica figura associativa (finalizzata al traffico di beni culturali), come è stato fatto con i reati di cui agli artt. 270 *bis* e ss. a seguito dell'emergenza terrorismo; su entrambi i piani, sostanziale e processuale, andrebbe normato quello che oggi risulta un campo di operazioni libero ed impunito, per il "ladro di beni culturali" e cioè il settore del *trading on line*, ovverosia degli acquisti su internet. La disciplina attuale non consente di sottoporre a sequestro (con tutte le conseguenze in ordine alla dispersione del bene ed alla mancata attivazione delle relative indagini) ad esempio tavolette di epoca babilonese con iscrizioni cuneiformi, qualora il venditore (che spesso risulta straniero) fornisca un sia pur elementare certificato di provenienza.

La criminalità nel mondo dell'arte è frutto di una degenerazione dell'idea di fruizione del patrimonio culturale, in modo errato intesa come appropriazione illegale. Bisogna, al contrario, accrescere la fruizione pubblica dei beni culturali ed archeologici destinati a racchiudere quella memoria storica indispensabile alle generazioni future. Soltanto in questo modo gli Stati contribuiranno al consolidamento di un comune sentire per risolvere la problematica dei beni culturali distrutti o illecitamente esportati.